

---

Applicazione sul territorio regionale delle linee guida per l'autorizzazione sanitaria in piscicoltura ai sensi D.M. 3/08/11


---

# D.L.vo 148/2008

(recepimento della Direttiva UE 2006/88)

---

- **Autorizzazione delle imprese d'acquacoltura (e relative deroghe)**
- **Programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione del rischio**



Decreto Ministeriale 3 Agosto 2011

(attuazione D.L.vo 148/2008 in materia di autorizzazione delle imprese d'acquacoltura)



Linee guida regionali per l'autorizzazione sanitaria in piscicoltura  
(DGR 1525 del 31/07/2012 e DDR n. 87 del 28/08/2012)

## Regione Veneto: linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011

---

1. Autorizzazione: campo di applicazione
2. Requisiti per l'autorizzazione
3. Compiti del responsabile dell'impresa

## Regione Veneto: linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011

---



### 1. Autorizzazione: campo di applicazione

2. Requisiti per l'autorizzazione
3. Compiti del responsabile dell'impresa

### Chi autorizzare :

1. Tutte le imprese d'acquacoltura che allevano pesci
2. Laghetti di pesca sportiva **collegati** alla rete idrica (in attesa di indicazioni specifiche per l'applicazione delle linee guida da parte della Regione Veneto)
3. Stabilimenti di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura introdotti vivi (esclusi i molluschi bivalvi) riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004

## Linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011

---

### A chi non serve autorizzazione

1. Laghetti di pesca sportiva **non** collegati alla rete idrica;
  
2. Animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o grossisti se:
  - a) non direttamente connessi con il sistema idrico territoriale;
  
  - b) dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ossia dotati di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamenti con un efficace impianto di depurazione

## Linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011


---

### A chi non serve l'autorizzazione

3. Impianti diversi dalle imprese d'acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
4. Valli da pesca tradizionali (così come definite all'art. 1 DGR 1525 31/07/2012)
5. Imprese che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano (fornitura diretta di piccoli quantitativi al dettaglio, così come definito all'art.1 lettera d, DGR 1525 del 31/07/2012)
6. Stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca NON riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 853/2004

# Linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011

---

- 
1. Autorizzazione: campo di applicazione
  - 2. Requisiti per l'autorizzazione**
  3. Compiti del responsabile dell'impresa

**1. Corretta tenuta dei registri** (mortalità e movimenti: registro integrato)

**2. Adozione delle buone prassi in materia di igiene** (applicazione di procedure di buone prassi in materia biosicurezza per il controllo della diffusione delle malattie negli impianti d'acquacoltura)

**3. Attivazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria basato sulla valutazione del rischio**

# CATEGORIE SANITARIE

(ai sensi dell' Allegato III parte A del D.L.vo 148/2008)

## **Attribuita ad allevamenti con specie sensibili a Setticiemia e Necrosi ematopoietica**

**specie sensibili a SEV:** Trota iridea, Salmotrota, Aringa, Coregoni, Luccio, Merluzzo bianco e del Pacifico, Salmone del Pacifico, Rombo, Motella, Spattro e Temolo

**specie sensibili a NEI:** trota Iridea, Salmone rosa, Salmone reale, e salmone atlantico, Salmone keta ed argentato

Per **specie non sensibili** (orate, spigole, anguille, storioni) **assegnata categoria 1**

CATEGORIA	STATO SANITARIO
I	Indenne da malattia
II	In programma di sorveglianza per ottenimento dell'indennità (art. 41 comma 1)
III	Indeterminato (non notoriamente infetto ma non soggetto a un programma per l'ottenimento dello stato di indenne da malattia)
IV	In programma di eradicazione (art. 41 comma 5)
V	Infetto (art. 37)



## Linee guida regionali per l'applicazione nel settore della piscicoltura del D.M. 3/08/2011

---

### Attribuzione delle categorie sanitarie, ai fini della compilazione della richiesta di autorizzazione

In prima applicazione le categorie sanitarie **verranno attribuite dall'Unità di Progetto Veterinaria Regionale**, sulla base di quanto definito nella circolare **del Ministero prot. N. DGSA 0023105-P del 22/11/2008.**

Verrà stilato, **da parte dell'Unità di Progetto Veterinaria Regionale**, un elenco degli allevamenti con le loro rispettive categorie, attribuite dopo aver consultato il **Centro di Referenza nazionale** per una valutazione dei dati storici.

